

## IL QUADRO GENERALE

LA SANZIONE	LE MODIFICHE DEL DECRETO FISCALE	SEQUESTRO/CONFISCA PER SPROPORZIONE
<b>DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ARTICOLO 2)</b>		
Reclusione da 4 a 8 anni. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 €, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	<b>È aumentata la pena «da 1 anno e 6 mesi a 6 anni» a «da 4 a 8» anni. Introdotta un'attenuante se il totale degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 €</b>	Sì, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 100.000 €
<b>DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ARTICOLO 3)</b>		
Reclusione da 3 a 8 anni	<b>La pena «da 1 anno e 6 mesi a 6 anni» è stata aumentata «da 3 anni a 8 anni»</b>	Sì, se l'imposta evasa è superiore a 100.000 €
<b>INFEDELE DICHIARAZIONE (ARTICOLO 4)</b>		
Reclusione da 2 a 5 anni	<b>La pena «da 1 a 3 anni» è aumentata «da 2 a 5 anni». La soglia viene abbassata da 150.000 a 100.000 € e il limite da 3 milioni a 2 milioni. Eliminata la causa di non punibilità per cui non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono per meno del 10% da quelle corrette</b>	Sì, sempre
<b>OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (ARTICOLO 5)</b>		
Reclusione da 2 a 6 anni	<b>La pena «da 1 anno e 6 mesi a 4 anni» è aumentata «da 2 a 6 anni»</b>	Sì, se l'imposta evasa è superiore a 100.000 €
<b>OMESSA DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA (ARTICOLO 5, COMMA 1-BIS)</b>		
Reclusione da 2 a 6 anni	<b>La pena «da 1 anno e 6 mesi a 4 anni» è aumentata «da 2 a 6 anni»</b>	Sì, se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 100.000 €
<b>EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ARTICOLO 8)</b>		
Reclusione da 4 a 8 anni, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti per periodo d'imposta è inferiore a 100.000 €, reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	<b>La pena «da 1 anno e 6 mesi a 6 anni» è aumentata «da 4 a 8 anni». È introdotta un'attenuante nel caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta sia inferiore a 100.000 €, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni</b>	Sì, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 100.000 €
<b>OCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ARTICOLO 10)</b>		
Reclusione da 3 a 7 anni	<b>La pena «da 1 anno e 6 mesi a 6 anni» è aumentata «da 3 a 7 anni»</b>	Sì, sempre
<b>OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE (ARTICOLO 10-BIS)</b>		
Reclusione da 6 mesi a 2 anni	<b>È ridotta la soglia a 100.000 rispetto a 150.000 €</b>	Mai
<b>OMESSO VERSAMENTO DI IVA (ARTICOLO 10-TER)</b>		
Reclusione da 6 mesi a 2 anni	<b>È ridotta la soglia a 150.000 rispetto a 250.000 €</b>	Mai
<b>INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITI NON SPETTANTI (ARTICOLO 10-QUATER)</b>		
Reclusione da 6 mesi a 2 anni	<b>Nessuna</b>	Sì, e l'indebita compensazione riguarda crediti oltre 100.000 €
<b>INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI (ARTICOLO 10-QUATER)</b>		
Reclusione da 18 mesi a 6 anni	<b>Nessuna</b>	Sì, se l'indebita compensazione riguarda crediti oltre 100.000 €
<b>SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ARTICOLO 11, COMMA 1)</b>		
Reclusione da 6 mesi a 4 anni	<b>Nessuna</b>	Sì, se l'ammontare di imposte, interessi e sanzioni è oltre 100.000 €
<b>SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (IPOTESI AGGRAVATA) (ARTICOLO 11, COMMA 1, ULTIMO PERIODO)</b>		
Reclusione da un 1 a 6 anni	<b>Nessuna</b>	Sì, se l'ammontare di imposte, interessi e sanzioni è oltre 100.000€
<b>SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA NELLA TRANSAZIONE FISCALE (ARTICOLO 11, COMMA 2)</b>		
Reclusione da 6 mesi a 4 anni	<b>Nessuna</b>	Sì, se il totale degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi supera 100.000 €
<b>SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA NELLA TRANSAZIONE FISCALE (IPOTESI AGGRAVATA) (ARTICOLO 11, COMMA 2, ULTIMO PERIODO)</b>		
Reclusione da 1 anno a 6 anni	<b>Nessuna</b>	Sì, se il totale degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi supera 100.000 €